

Studio Legale Associato Iovane e Visconte

P.I. 03268481201 - Tel. / fax 051.6740014

P.zza IV novembre n. 4/B Vergato (BO)

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 12 gennaio 2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nell'interesse del Sig. **MINOIA OMAR** (CF. MNIMRO77P05E038V), nato a [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso dall'
Avv.to Paola Iovane (C.F.VNIPLA76D65D708T PEC: avvocatopaolaiovane@pec.it) e dall'Avv.
Maria Visconte (C.F.: VSCMRA69L62F839K e PEC: avvocatomariavisconte@pec.it), che lo
rappresentano e difendono, disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, le procuratrici
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alle pec indicate. Elegge domicilio in Vergato (BO),
Piazza IV Novembre n. 4B, presso il loro studio;

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente, al fine di poter usufruire delle procedure previste dal d.lgs. 12 gennaio 2019 (Codice della crisi e dell'impresa), si è rivolto all'OCC Forense di Bologna per richiedere la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;
2. l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina degli avvocati Pietro Mancini e Laura Dal Pra, quale gestore della Crisi da Sovraindebitamento, relazione come da allegato (doc. 1 e allegati alla relazione). Si allega relazione dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 28.3.2025 con relativi allegati, con parere positivo (doc. 1).



3. Non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti;
4. Si trova in una situazione di sovraindebitamento inteso come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

5. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

Il sig. Minoia si trova in uno stato di sovraindebitamento, in seguito alla fine della convivenza con l'ex compagna sig.ra [REDACTED], dalla cui unione è nata una figlia, che non ha consentito al ricorrente di onorare il debito con la banca. Difatti, nel 2015 cessava la coabitazione con la sig.ra [REDACTED] a cui veniva assegnata l'abitazione familiare (**doc. 2**) in comproprietà sita in Budrio Via Bondioli n. 5. Il prezzo dell'immobile, acquistato nel 2012, era stato pattuito in euro 167.500,00, a fronte del quale gli acquirenti procedevano a pagare il prezzo pattuito, oltre a versare le spese notarili e di mediazione e l'ulteriore accensione contestuale di mutuo ipotecario al 50% ciascuno, per euro 150.000,00, tramite 360 rate mensili per euro 640,52 ciascuna – totale dovuto euro 230.587,72, salvo conguagli dare/avere in relazione al tasso variabile (**doc. 3-4**).

La somma complessiva pari ad euro 75.000 veniva versata solo con denaro del sig. Minoia, in parte utilizzata quale caparra in parte per coprire le spese di agenzia e mediazione, giacchè l'importo mutuato dalla Banca non era sufficiente. Il sig. Minoia all'inizio della convivenza saldò anche un debito personale della sig.ra [REDACTED] per euro 17.488, in modo che la stessa potesse contrarre con lui il mutuo per l'acquisto della casa familiare, portando a compimento il progetto di vita. Con la crisi familiare entrambi i mutuatari non riuscivano più ad onorare completamente il debito, iniziando a saltare le rate o pagare solo un acconto, in particolare la sig.ra [REDACTED] iniziò a versare euro 175,00 per poi cessare ogni pagamento (vedasi estratto conto 2015 inizio del 2016) anziché 350 euro mensili (il mutuo era intestato al 50%) cosicché il sig. Minoia non riuscì a coprire la differenza. Infatti, il sig.



Minoia, a differenza della sig.ra [REDACTED] che viveva nella casa familiare assegnata alla stessa, era gravato oltre che dal mutuo anche dal pagamento del canone di locazione per circa 400 euro mensili circa e dal contributo di mantenimento [REDACTED], oltre il 50% delle spese straordinarie in virtù del provvedimento rg. 1516-2015 del 20.1.2017, rendendo difficoltoso se non impossibile onorare l'intero mutuo avendo un carico mensile maggiore di oltre 750 euro mensili che prima non aveva. A ciò si aggiungevano gli incrementi di spese sia per il mantenimento ordinario diretto che per le spese straordinarie dovute sia al fatto che il sig. Minoia aveva presso di sé la figlia con collocamento quasi paritario, oltre le spese legate al contenzioso penali e in parte civile iniziati per lo più dalla sig.ra [REDACTED] pendenti presso il Tribunale di Bologna, rg. 3223-2015, rg. 10334-2018; 2623-2018, 1077-2023, Corte d'Appello rg. 163-2017 (**doc. 5**). Da quel momento le rate iniziavano ad accumularsi ed il Sig. Minoia non riusciva più a recuperare i pagamenti arretrati, né la Banca né la sig.ra [REDACTED] hanno accettavano proposte conciliative al fine di sanare la morosità, quali la vendita di immobile, la ripresa del pagamento del mutuo con l'aiuto dei familiari del sig. Minoia per una quota.

In seguito alla risoluzione del contratto di mutuo la AMCO azionava la procedura esecutiva immobiliare n. 230/2021 dinanzi al Tribunale di Bologna. Dopo diversi esperimenti d'asta, l'immobile di proprietà dell'istante veniva aggiudicato per l'importo di € 135.500,00 (**doc. 6**).

6. SITUAZIONE DEBITORIA.

6.1 DEBITI CHIROGRAFARI

La situazione debitoria del ricorrente, ricostruita dalla documentazione fornita dal medesimo e dagli accessi alle centrali dei rischi, rilevano l'esistenza dei seguenti debiti:

- **AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A (mutuo per l'acquisto della prima casa)**



Il Sig. Minoia è debitore della Amco – cessionaria del mutuo contratto con Banca Popolare di Vicenza– per capitale risultante dalla centrale rischi dell’importo di **euro 34.734,39**. Ed infatti, in seguito alla risoluzione del contratto di mutuo la AMCO azionava la procedura esecutiva immobiliare n. 230/2021 (**doc. 6**) dinanzi al Tribunale di Bologna. Dopo diversi esperimenti d’asta, l’immobile veniva aggiudicato per l’importo di € 135.500,00 . Il debito residuo ad oggi viene calcolato sulla base del piano di riparto approvato in Tribunale nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare.

• **AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A (cessionaria) finanziamento contratto contestualmente al mutuo cpn la Banca Popolare di Vicenza**

Dalla centrale rischi della Banca d’Italia (**doc.7**) appare l’esistenza di un debito per euro 17.506,00 di cui il sig. Minoia non ha documentazione.

Esaminando gli estratti conto si documenta che il debito iniziale era di euro 16.000,00 ed è dato da un finanziamento contratto con la Banca Popolare di Vicenza, assorbita dalla Intesa San Paolo a seguito della liquidazione coatta amm.va del giugno 2017, nel luglio 2012 insieme al finanziamento ipotecario come si evince dall’estratto conto del 2012 posta attiva del 7.8.2012 (euro 16.000). Il debito è stato pagato fino all’ottobre 2015 come da estratto conto per euro 81,92. (**doc. 8**)

Il prestito era collegato, infatti, a quanto depositato nel deposito titoli 3100/2232571 per euro 6.250,00 confluito poi in Banca Intesa dove erano depositate le cd. Azioni baccate, ovvero finanziamenti acquistati dai clienti della Banca Popolare forzatamente, quale condizione di concessione del mutuo (**doc. 9**).

Tali prestiti sono stati ritenuti nulli (Tribunale Padova, 16 Luglio 2020) con la conseguenza che il sig. Minoia nulla dovrebbe alla Banca per il prestito di euro 17.506 che risulta nella centrale rischi della Banca d’Italia. Tuttavia, senza riconoscimento alcuno della posizione debitoria, intende comprendere nel solo piano proposto anche tale debito a fine conciliativo.



Pertanto, nei confronti di Amco, attuale cessionario risultante dalla centrale rischi, considerato anche il mancato rimborso dei titoli che il sig. Minoia porta in compensazione il credito residuo a favore della Banca e/o dell'intermediario Amco è di **euro 11.256,00** (capitale iniziale – titoli al 2015).

- **SPESE LEGALI DA VERSARE IN FAVORE DI SILVIA FOGLI**

Il sig. Minoia deve pagare euro 12.520,00 per spese legali dovute alla sig.ra [REDACTED] per i procedimenti radicati in sede civile (**doc. 5 e allegato alla relazione OCC**).

6.2 DEBITI PRIVILEGIATI /PREDEDUZIONE

COMUNE DI BUDRIO – IMU

Il Comune di Budrio ha segnalato l'importo di Euro 347,00 a titolo di IMU per l'anno 2023 relativamente agli immobili distinti al Foglio 118 particella 689 sub 8 cat. A/3 e sub 3 Cat. C/6, oggetto di provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare con atto giudiziario del 24/02/2016 Numero di repertorio 5116/2015 a favore di [REDACTED] fino al 16/02/2023, data in cui la sig.ra [REDACTED] trasferisce la residenza altrove.

Con decreto di trasferimento del 24/07/2023 gli immobili vengono assegnati agli aggiudicatari e trova attuazione l'ordine di liberazione stabilito dal Giudice nei successivi 120 giorni dall'aggiudicazione. Pertanto, la sig.ra [REDACTED] ha rilasciato spontaneamente l'immobile ben 9 mesi prima della data ultima per il rilascio, senza neppure avvisare il sig. Minoia, ignaro dell'esistenza del debito.

SPESE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

Le spese residue inerenti all' OCC sono ad indicarsi in **euro 1.683,60** iva e spese generali comprese, così come da compenso pattuito con il professionista (**doc. 10**), calcolato in base agli artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014, e con riferimento ai parametri di attivo e passivo relativi alla procedura in oggetto.



Il compenso residuo è pari al 60% di quanto pattuito in quanto il Sig. Minoia ha già versato un acconto corrispondente al 40% del dovuto.

SPESE LEGALI PER LA PRESENTE PROCEDURA

Le spese legali relative alla presente procedura, da liquidarsi in favore dell'Avv. Visconte Maria e dell'Avv. Paola Iovane per lo svolgimento di attività di advising, ovvero la predisposizione di un piano di ristrutturazione e per l'assistenza tecnica di parte, sono ad indicarsi in **euro 2.918,24** compreso iva e cpa (**doc. 11**). In relazione a questo credito si precisa che il disposto dell'art. 6 del Codice della Crisi all'art. 6 lett. d) CCII il credito è prededucibile al 75% del credito accertato.

Il tutto per un totale di esposizione debitoria pari ad euro 63.459,23.

SANZIONE AMM.VA AGENZIA RISCOSSIONE

Dalla comunicazione dell'Agenzia riscossione risultava un debito per euro 83,02 a titolo di sanzione amministrativa **saldata** dal sig. Minoia (**doc. 12**).

*

SITUAZIONE PATRIMONIALE E DEBITORIA DEL SIG. MINOIA

Il Sig. Minoia lavora con la qualifica di **operario** per la GRANAROLO.

Vive da solo per metà settimana e per l'altra metà con la figlia minore nell'immobile in [REDACTED]

[REDACTED] condotto in locazione (doc. 25). Infatti, ha con se la figlia minore

3/4 volte a settimana con pernotto, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Non ha beni immobili o mobili registrati di valore. Ed infatti, è proprietario dell'autovettura tg. DY265EW , immatricolata nell'anno 2010, con oltre 210.000 km (riportati sul preventivo) , priva



di valore economico e che necessità di importanti riparazioni (**doc. 13, 21**). L'autovettura è necessaria per andare al lavoro ed espletare gli obblighi genitoriali.

Attualmente il ricorrente risulta titolare un conto corrente, cointestato con il padre, presso Monte dei Paschi di Siena su cui accredita lo stipendio. Il conto viene utilizzato sia per entrate che per uscite esclusivamente dal sig. Minoia Omar.

REDDITI TRIENNIO LORDI (doc. 14-18)

730-2024 (anno fiscale 2023) euro 29.215,00

Nell'anno 2024 da buste paga (**doc. 19**) ha percepito euro 27.215 (comprensive di 13 e 14ma mensilità) ovvero **euro 2.267,91 mensili**. Nel mese di gennaio 2025 ha percepito euro 13.64,00.

Oltre al riscatto del tfr parziale di euro 9.319 nette (TFR lordo euro 11.631,00 – irpef euro 2.312,96)

730-2023 (anno fiscale 2022) Euro 27.813

730-22 (anno fiscale 2021) Euro 28.923,00

730-13 (anno fiscale 2012) Euro 26.213,00 (anno in cui condivideva le spese con l'██████ ex convivente)

730-12 (anno fiscale 2011) Euro 22.887,00

SPESE MENSILI

Di seguito si provvede a riportare l'importo delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia costituita dal proponente e metà settimana dalla figlia che pernotta presso il papà..

Occorre considerare che il Sig. Minoia, in seguito allo scioglimento del nucleo familiare, deve affrontare i costi ulteriori come sopra rappresentati derivanti dal versamento del mantenimento e dalla gestione dell'ampio diritto di visita con pernotto della figlia minore.

SPESE MENSILI

USCITE



AFFITTO	€355,00
CONDOMINIO	€ 45
UTENZE (GAS – ENERGIA ELETTRICA)	€300,00
SPESE GENERI ALIMENTARI	€550,00
TELEFONO	€ 60
MANTENIMENTO FIGLIA Ordinarie	€ 251,00
STRAORDINARIE E/O SCOLASTICHE	€ 100
(assicurazione rca compresa nel telepass, manutenzione auto, benzina)	€300,00
SPESE ACCESSORIE	€ 200 (per sopperire agli imprevisti quali per esempio spese mediche/ dentistiche, rottura elettrodomestico, TARI, cambio gomme etc..) .
TOTALE	€ 2.161,00
CAPIENZA	€ 223

Le spese si evincono per la maggior parte anche dagli estratti conti del 2024 di cui al doc. 20, legenda in alto a sinistra.

Estratti conto del Monte Paschi di Siena dal 2020 al 2024 (**doc. 29**).

Si allegano alcune bollette (**doc. 22**).

Il reddito del Sig. MINOIA OMAR è al momento insufficiente a garantirgli una vita dignitosa tale da consentirgli di poter avere dei progetti di vita anche a tutela della figliola (esempio garantirgli un’abitazione stabile o dei risparmi per gli studi della figlia) e a pensare ad un futuro sereno, per sé stesso. Le spese necessarie a garantire una vita dignitosa al debitore sono state quantificate e ricostruite nella seguente tabella. Quanto indicato dal ricorrente per la somma mensile necessaria per



il suo sostentamento personale è congrua perché in linea con la rilevazione spesa mensile media ISTAT per l'anno 2023.

Nel 2023 la spesa mensile per consumi in Emilia-Romagna è stata di 2.960 euro, mentre la soglia di povertà 2023 ISTAT rilevata per la composizione della famiglia – per il Minoia considerando che ha con sé la figlia 12/13 gg al mese e versa altresì il contributo all'ex compagna per il mantenimento oltre il mantenimento diretto per la figlia -, età e la localizzazione comunale di residenza è pari a € 1.510,92 .

SULLA SOLVIBILITA' DEL PROPONENTE

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempiere alle proprie obbligazioni, è importante rilevare come l'istante non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Solo in seguito al dissesto familiare ed ai comportamenti della sig.ra [REDACTED] il Sig. Minoia non è più riuscito a far fronte al mutuo, situazione poi aggravata dal notevole contenzioso instaurato dalla sig.ra [REDACTED] dando priorità sempre al pagamento del contributo di mantenimento, alle spese straordinarie per la figlia minore ed alle spese primarie. Da ultimo, si ritiene di dover tener conto dell'incontrovertibile constatazione secondo cui i debiti accumulati dall'istante sono strettamente legati alle esigenze primarie di vita come si evince dagli estratti conto, il mutuo faceva parte di un progetto di vita purtroppo naufragato. Da considerare poi che per adempiere il diritto di visita a tutela della figlia il sig. Minoia che abita [REDACTED] percorre per prendere la figlia a scuola e casa e per recarsi al lavoro almeno 60 km 3-4 volte a settimana, con dispendio di benzina e gas.

Inoltre, come risultante dalla verifica del cassetto fiscale, il ricorrente ha regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi ed ha estinto tutti i debiti presenti in Agenzia delle Entrate Riscossione.

Dai dati illustrati, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche



in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del ricorrente ed alla capacità reddituale della stessa, si riporta di seguito la richiesta all'Ill.mo Giudice adito di valutare quanto esposto nell'unica direzione di una procedura di esdebitazione secondo un piano di ristrutturazione debiti del consumatore ex Art.67 CCII. I vantaggi che derivano dalla ristrutturazione del debito sono sia per il debitore sia per il creditore, che in mancanza di una diversa possibilità di sanare la situazione debitoria, perderebbe qualsiasi possibilità di rientrare di quanto dovuto, in special modo nel caso in esame in cui il debitore è più titolare di beni immobili o di altro genere, che possano essere oggetto di pignoramento. Nel caso di specie la casa familiare è già stata pignorata cosicché la Banca ha riscosso gran parte del proprio credito.. Considerata la tipologia dei debiti assunti, e l'attuale capacità reddituale del sig. Minoia, si intende proporre per il risanamento della posizione, **la cifra di euro 18.993,00 da pagarsi nel tempo massimo di 4 anni che prevede una rata di euro 229,00, anziché mensili sarebbe meglio annuali così da evitare il duplicarsi delle spese bancarie di bonifico e per ripartire una cifra mensile non esigua.**

A seguito dei rilievi dell'OCC si sistema l'errore materiale nell'importo e si accoglie il rilievo per cui i creditori chirografari anche nella prima tranche devono essere soddisfatti in percentuale.

TEMPISTICA:

- euro 8000 entro 30 giorni dall'omologa
- euro 10.993 in 4 anni con rata di euro 229 euro che verrà accantonata mensilmente, ma erogata in percentuale ai creditori annualmente dall'omologa.

Verrebbero così pagati i crediti in privilegiati ed prededuzione e il restante per euro 3.051,16 ripartito tra i chirografari in acconto del maggior importo dovuto, in percentuale, così distribuiti:



- Amco mutuo euro 1.844,00
- Amco finanziamento euro 600,00
- Fogli euro 607,16

La restante somma di euro 10.993 verrebbe pagata in n. 48 rate da euro 229, pagamenti entro un anno dall'omologa e così fino al saldo o secondo disposizioni del Giudice.

Così distribuiti:

NATURA	CREDITORE	IMPORTO	PIANO PROPOSTO AI CREDITORI	
PREDEDUZIONE			SODDISFAZIONE %	FABBISOGNO
	OCC	1.683,60	100%	1.683,60
	ADVISORS	2.918,24	100%	2.918,24
PRIVILEGIATI				
	COMUNE DI BUDRIO	347,00	100%	347,00
CHIROGRAFARI				
	AMCO – mutuo	34.734,39	24%	8.337
	AMCO – finanziamento	11.256,00		2702
	FOGLI	12.520	24%	3005
TOTALI		63.459,23.		18.993,00

Ripartizione subordinata alla conferma dei crediti.

L'offerta è migliorativa non solo rispetto all'alternativa liquidatoria, ma anche perché i creditori verrebbero soddisfatti subito con un importo di euro 8.000 e successive rate.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:

Criterio liquidazione controllata considerando la totalità della disponibile seppur comprensiva di assegno unico non pignorabile:

☐ $223 \times 36 = 8028 +$

8.460,34 cc saldo c/c al 21.3.2025 (comprensivo acconto tfr)

Totale euro 16.488,34



E' evidente che l'offerta è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria se si considerasse la messa a disposizione della differenza tra entrate ed uscite per 36 mesi, il saldo del c/c comprensivo di TRF ricevuto in acconto al netto del costo necessitato per la riparazione dell'auto. Anche se si fosse considerato tutto l'acconto del TFR la proposta è cmq migliorativa anche solo per la tempistica e la prima tranche immediata.

La convenienza va pure riconosciuta, poiché il piano ha estensione superiore al termine triennale della liquidazione controllata e la somma mensile messa a disposizione è anche superiore alla differenza tra le spese incompressibili e gli attuali redditi ed il sig. Minoia offre circa 2.000 euro in più.

Considerando altresì, che viene considerata nell'alternativa come somma disponibile, su indicazione dell'OCC, benchè la scrivente sia di diverso avviso, anche l'assegno unico che in realtà non potrebbe né essere pignorato dai creditori, né considerato nella liquidazioni controllata tanto è che anche l'articolo 268 CCII “ 3. *Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile*”. Non viene considerato il TFR, se non per l'acconto ricevuto, in quanto il sig. Minoia presumibilmente non cesserà il rapporto lavorativo nel quadriennio.

**

Alla luce dello svolgimento dei fatti in narrazione, appare evidente che la situazione da sovraindebitamento, oggetto della presente procedura, non è – pertanto - riconducibile a qualsivoglia comportamento imprudente messo in atto dal Sig. Minoia; la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla situazione personale ed economica che ha travolto il ricorrente dopo la fine del matrimonio con la Sig.ra [REDACTED].

Il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura PRA, dalla visura catastale e



ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale (doc. 27 e 33). Con riserva di aggiornarli..

Sussistono gli ulteriori presupposti di ammissibilità richiesti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto l'istante:

- non ha mai aderito, né fatto ricorso negli ultimi cinque anni alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione, di cui si attesta la conformità all'originale, tale da consentire di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- sono stati predisposti il piano contenente la proposta di ristrutturazione dei debiti (**doc. 31 e 8** allegato alla relazione OCC) al fine dell'elaborazione della relazione particolareggiata da parte del Gestore della Crisi;
- Il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (**doc. 7 e 23** Crif e Centrale rischi);

Tutto ciò premesso, il Sig. Omar Minoia, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All' Ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna, affinché, previ gli adempimenti di rito,

VOGLIA

omologare la domanda di ristrutturazione del debito proposta dal Sig. Omar Minoia e corredata dalla relazione attestante la relativa fattibilità del professionista nominato avente funzioni di OCC e, disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano



essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di ristrutturazione del debito, da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori.

CREDITORI e DOMICILI DIGITALI:

AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A P. IVA 05828330638 Sede legale e Direzione Generale: Via San Giovanni sul Muro, 9 – 20121 Milano PEC: **amco@pec.amco.it**
estratta da INIPEC

COMUNE DI BUDRIO, Partita IVA 00510771207, Piazza Filopanti, 11 40054 Budrio (BO),
PEC: **comune.budrio@cert.provincia.bo.it** estratta da IPA

SILVIA FOGLI, [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] certificato di residenza (doc. 30).

VOGLIA ALTRESI'

dichiarare la sospensione delle procedure esecutive eventualmente in essere

VOGLIA INOLTRE

dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Si allegano:

1. Attestazione OCC e relazione particolareggiata del gestore; 2. Provvedimento di assegnazione casa familiare alla sig.ra [REDACTED] 3. Contratto di mutuo; 4. Rogito acquisto casa familiare; 5. Provvedimenti rg. 3223-2015, rg. 10334-2018; 2623-2018, 1077-2023, rg. 163-2017; 6. Documenti rg. 230-21 fascicolo espropriazione immobiliare; 7. Centrale rischi; 8. Estratti conto 2012 – 2016; 9. Deposito titoli ; 10. Preventivo OCC; 11. Preventivo legali; 12. Quietanza ADE; 13. Preventivo auto con kilometraggio e scontrino di pagamento; 14-18. Modelli fiscali; 19. buste paga anno 2024 – gennaio



25; 20. Estratto conto MPS 2024 con legenda; 21.Visura ACI; 22. alcune bollette e ricevute pagamento varie; 23. CRIF; 24. Stato di famiglia Minoia; 25. Contratto di locazione; 26. Carta identità e codice fiscale Minoia; 27. Certificati casellario e carichi pendenti procura; 28. Istanza OCC e dichiarazione sulle cause del sovraindebitamento; 29. Estratti conto MPS 2020 – 2024; 30. Certificato di residenza [REDACTED]; 31. Piano sottoscritto, 32. Ricorso sottoscritto da Minoia

Ai fini del CU si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari ad Euro 98,00.

Bologna

Avv. Paola Iovane

Avv. Maria Visconte

